

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 273 e 487-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE PILONI)

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1998

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in materia di integrazione  
al trattamento minimo (n. 273)

**d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO  
PRISCO, BUCCIARELLI, PAGANO, BARBIERI, BRUNO  
GANERI, SMURAGLIA e TAPPARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

E SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in materia di integrazione  
al trattamento minimo (n. 487)

**d'iniziativa dei senatori SALVATO e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 273*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge n. 273 e testo proposto dalla Commissione ....	»	7
Disegno di legge n. 487 .....	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento al nostro esame ha origine dai disegni di legge n. 273, d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri, e n. 487, d'iniziativa dei senatori Salvato e Manzi, che si proponevano di reintegrare l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo della pensione nella sfera dei diritti soggettivi.

Infatti, entrambi i disegni di legge chiedevano l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992 che lega il riconoscimento dell'integrazione al minimo delle pensioni di vecchiaia non solo al reddito personale ma anche a quello del coniuge.

È da rilevare che tale norma colpisce le fasce più deboli e in particolare le donne che in un certo momento della loro carriera lavorativa hanno dovuto lasciare il lavoro per occuparsi della famiglia e si sono costruite faticosamente una posizione pensionistica anche attraverso il versamento di contributi volontari.

Il dibattito in Commissione è stato ampio e approfondito e tutti i Gruppi parlamentari hanno riconosciuto la necessità di sanare questa situazione.

Il Governo ha subito fatto presente problemi di disponibilità economica che non consentivano di far fronte ad una soluzione generalizzata, con l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Anche in considerazione di ciò le forme associative che nel paese da anni si battono per questo problema (Federcasalinghe, Moica, Comitati 503) e con le quali la Commissione ha assicurato un rapporto costante, hanno dichiarato la loro disponibilità ad una soluzione graduale, prevedendo nel 1998 l'integrazione per le nate nel dicembre del 1938 e nel 1939 che avevano già completa-

to i versamenti di legge entro il 1992; nel 1999 l'integrazione per le nate nel 1° semestre del 1940, e per il 2000 l'integrazione, per le nate nel secondo semestre del 1940; non escludendosi nel futuro di provvedere per altre classi d'età.

In considerazione del fatto che le donne lavoratrici coinvolte dal provvedimento costituiscono, nel quadro normativo delineato dal nuovo regime pensionistico, una categoria in esaurimento, la soluzione graduale proposta dalle forme associative andrebbe incontro in particolare a coloro che avevano ormai raggiunto un'età in cui è difficile sia un reinserimento lavorativo che una diversa copertura assicurativa.

L'emendamento proposto dal Governo, che ha dato origine al testo al nostro esame, si attiene solo in parte a questa impostazione. Esso prevede infatti, al comma 1 dell'articolo unico, che a decorrere dal 1° novembre 1998 venga attribuita l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, a coloro ai quali alla data del 31 dicembre 1992 mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data. L'integrazione è attribuita nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

Il comma successivo disciplina la posizione di coloro ai quali, alla data del 31 di-

cembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Per tali soggetti, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

Secondo la proposta del Governo, si tiene conto delle fasce anagrafiche, si prevede una gradualità nell'applicazione, si mantiene il riferimento al reddito cumulato con quello del coniuge elevando però da 4 a 5/6 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti per accedere ad una integrazione della pensione in percentuale (70-40 per cento).

La Commissione ha ritenuto opportuno approvare intanto l'emendamento proposto

dal Governo e trasmettere il provvedimento all'Aula, per porre fine - almeno in via provvisoria e temporanea - ad una vicenda che si trascina da troppo tempo e per avviarla almeno ad una prima soluzione. Tuttavia la Commissione è stata unanime nel riconoscere che, in questo modo, solo in parte si accoglie un'istanza ritenuta fondata e che pertanto bisogna continuare a lavorare per una soluzione più generale.

Il testo, come emendato, è stato quindi approvato con l'auspicio che nel corso del dibattito in Aula si possa addivenire ad una soluzione definitiva del problema. Poichè le modifiche accolte dalla Commissione sono riferite al disegno di legge n. 273, a suo tempo adottato dalla Commissione stessa come testo base, si propone altresì di dichiarare assorbito il disegno di legge n. 487.

PILONI, *relatrice*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sui disegni di legge nn. 273 e 487**

23 luglio 1996

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge,  
esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

**sul disegno di legge n. 273-487 e sul relativo emendamento**

8 aprile 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge ed il relativo emendamento, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE N. 273**D'INIZIATIVA DEI SENATORI DANIELE GALDI  
ED ALTRI

—

Art. 1.

*(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

**1. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1° novembre 1998, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.**

**2. Ai soggetti di cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento mini-**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, nelle stesse misure percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001 a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.

3. L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

4. Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la previgente disciplina.

5. L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 11 miliardi per il 1998, in lire 68 miliardi per il 1999 e in lire 80 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede:

a) quanto a lire 11 miliardi per il 1998, 30 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per il 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accanto-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996, in lire 275 miliardi per il 1997 e in lire 380 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento costituito presso la rubrica Presidenza del Consiglio ai fini dell'adeguamento dell'integrazione al trattamento minimo e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**namento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;**

**b) quanto a lire 38 miliardi per il 1999 ed a lire 50 miliardi per il 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 marzo 1998, n. 52.**

**7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».**

*Soppresso*

**DISEGNO DI LEGGE N. 487**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
SALVATO E MANZI

Art. 1.

*(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 mi-

liardi per il 1996, in lire 275 miliardi per il 1997 e in lire 380 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'esercizio 1996. All'ulteriore onere di lire 105 miliardi a partire dal 1998 si fa fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32). Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti modifiche dell'aliquota.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



